

Causa C-249/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

21 aprile 2021

Giudice del rinvio:

Amtsgericht Bottrop (Germania)

Data della decisione di rinvio:

24 marzo 2021

Ricorrente:

Fuhrmann-2-GmbH

Resistente:

B.

(omissis) **Amtsgericht Bottrop**

Ordinanza

Nella causa
Fuhrmann-2-GmbH contro B.

l'Amtsgericht Bottrop (Tribunale circoscrizionale di Bottrop, Germania)
in data 24 marzo 2021
(omissis)

così ha deciso:

- I. Il procedimento è sospeso.
- II. Viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea la seguente questione pregiudiziale. vertente sull'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la

direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64):

Se l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2011/83/UE debba essere interpretato nel senso che, per rispondere alla questione se un pulsante o una funzione analoga – che occorre azionare ai fini dell'inoltro dell'ordine in un contratto a distanza concluso con mezzi elettronici ai sensi del primo comma di tale disposizione e che non riporta la dicitura «ordine con obbligo di pagare» – sia dotato di una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista, rilevi esclusivamente il modo in cui si presenta il pulsante ovvero la funzione analoga. **[Or. 2]**

Motivazione

I.

La ricorrente è proprietaria dell'hotel Goldener Anker a Krummhörn-Greetsiel (Germania). La prenotazione delle camere dell'hotel avviene, tra l'altro, attraverso la pagina Internet del portale di intermediazione di Booking.com.

(omissis) I seguenti fatti sono pacifici tra le parti. Il resistente visitava il sito Booking.com il 19 luglio 2018 e selezionava la destinazione richiesta Krummhörn-Greetsiel, il periodo desiderato dal 28 maggio 2019 al 2 giugno 2019, nonché il numero di camere richiesto (quattro camere doppie). A quel punto il resistente visualizzava le corrispondenti camere di hotel libere. Tra i risultati visualizzati si trovavano anche le camere dell'hotel Goldener Anker della ricorrente. Il resistente selezionava quindi detto hotel, cosicché visualizzava le camere disponibili e ulteriori informazioni sui servizi offerti, il prezzo, ecc. dell'hotel Goldener Anker nel periodo indicato. Il resistente sceglieva quattro camere doppie in tale hotel e cliccava su «Prenota». Egli indicava quindi i suoi dati personali e quelli degli altri viaggiatori. Infine attivava un pulsante recante la dicitura «Concludi prenotazione».

In data 28 maggio 2019 il resistente non si presentava all'hotel Goldener Anker.

Con lettera del 29 maggio 2019, la ricorrente addebitava al resistente, fissando un termine di cinque giorni lavorativi, spese di cancellazione (conformemente alle proprie condizioni commerciali generali) per un importo di EUR 2 240,00. Il pagamento non veniva effettuato.

La ricorrente ritiene che il resistente, con l'intermediazione di Booking.com, abbia concluso con lei un contratto di soggiorno alberghiero presso il suo hotel Goldener Anker per il periodo dal 28 maggio 2019 al 2 giugno 2019. In particolare, la dicitura scelta da Booking.com per il pulsante «Concludi prenotazione» soddisferebbe gli obblighi specifici nei confronti dei consumatori nel settore del commercio elettronico, e in concreto nei confronti del resistente, ai sensi dell'articolo 321j, paragrafo 3, seconda frase, in combinato disposto con la prima frase, del BGB (codice civile tedesco).

Nello specifico, la ricorrente pretende dal resistente il pagamento di spese di cancellazione per un importo di EUR 2 240,00 per mancato arrivo. [Or. 3]

II.

1.

(omissis) [Considerazioni sulla sospensione del procedimento] (omissis)

2.

L'esito del ricorso dipende dalla circostanza se tra la ricorrente e il resistente sia stato stipulato un contratto. Nella specie, si sarebbe stipulato un contratto ai sensi dell'articolo 312j, paragrafo 4, del BGB solo se fossero stati rispettati gli obblighi ex articolo 312j, paragrafo 3. In questo caso la «prenotazione» veniva effettuata attivando un pulsante recante la dicitura «Concludi prenotazione».

L'articolo 312j, paragrafo 4, del BGB, che recepisce nel diritto tedesco l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, terza frase, della direttiva 2011/83/UE, stabilisce che si configura un contratto ai sensi dell'articolo 312j, paragrafo 2, del BGB solo se il professionista osserva il proprio obbligo derivante dall'articolo 312j, paragrafo 3, del BGB.

a) La conclusione del contratto controverso, poiché non viene messo in discussione dalle parti che si tratti di un contratto a distanza concluso con mezzi elettronici tra un professionista e un consumatore, rientra nella sfera di applicazione dell'articolo 312j, paragrafo 2, del BGB e in quella dell'articolo 8 della direttiva 2011/83/UE.

b) Tra le parti tuttavia è controverso se nella specie siano rispettati gli obblighi derivanti dall'articolo 312j, paragrafo 3, del BGB, che recepisce nel diritto tedesco l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2011/83/UE. In base a tale norma, il professionista deve gestire la situazione degli ordini in modo che, al momento di inoltrare l'ordine, il consumatore riconosca espressamente che l'ordine implica l'obbligo di pagare (articolo 312j, paragrafo 3, prima frase, del BGB), tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 312j, paragrafo 3, seconda frase, del BGB, nei casi in cui l'inoltro dell'ordine avviene azionando un pulsante, detto obbligo è rispettato unicamente se tale pulsante riporta in modo facilmente leggibile soltanto le parole «ordine con obbligo di pagare».

In dottrina, si riscontrano valutazioni diverse, con riferimento all'articolo 312j, paragrafo 3, seconda frase, del BGB, sulla conformità ai requisiti di legge delle parole presenti su un pulsante «Conferma prenotazione», quindi di una formula equiparabile alla dicitura in esame nella specie [Or. 4]. Mentre *Schirmbacher* (omissis) sostiene che l'indicazione delle parole «Conferma prenotazione» costituisca una formulazione corrispondente inequivocabile, *Wendehorst* (omissis) non la ritiene tale.

Il *Landgericht Berlin* (Tribunale del Land di Berlino, Germania), in una delle decisioni allegate dalla ricorrente agli atti (sentenza del 31 gennaio 2019, Az.: 16 O 284/17) – non pubblicata – segue la tesi di *Schirmbacher*, motivando la scelta essenzialmente con il fatto che la dicitura riportata sul pulsante deve essere valutata «alla luce delle circostanze complessive, in particolare di come si svolge per il resto l'inoltro dell'ordine, ossia tenuto conto della definizione del tipo di operazione da concludere».

Secondo il parere del giudice del rinvio, sarebbe ammissibile tener conto delle circostanze complessive solo se ciò risultasse in linea con la direttiva 2011/83/UE.

Su questo punto, alla luce della formulazione della direttiva medesima, il giudice a quo nutre notevoli dubbi. Infatti, secondo l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2011/83/UE, il pulsante, o la funzione analoga, deve riportare una formulazione che indichi al consumatore «che l'inoltro dell'ordine implica l'obbligo di pagare il professionista». Questo Collegio ritiene pertanto che – anche se ciò non emerge chiaramente dal testo dell'articolo 312j, paragrafo 3, seconda frase, del BGB, che recepisce nel diritto tedesco l'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, della direttiva 2011/83/UE – dalle parole stesse riportate sul pulsante debba risultare che il consumatore, azionando tale pulsante, si assume in modo giuridicamente vincolante un obbligo di pagamento.

Occorre sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea al fine di chiarire la questione se e in quale misura, in merito alla problematica dell'indicazione inequivocabile, si possano tenere in considerazione, per motivare una richiesta di indennizzo a carico di un consumatore, anche le circostanze che accompagnano un processo di inoltro di un ordine o di una prenotazione.

Tale questione rileva ai fini della decisione della presente controversia.

Nella misura in cui possono giustificare il carattere inequivocabile della dicitura utilizzata anche circostanze che esulano dal pulsante vero e proprio – per es. le circostanze che caratterizzano il processo di inoltro dell'ordine prima di azionare il pulsante –, il giudice a quo, basandosi sull'argomentazione del *Landgericht Berlin*, è pervenuto alla conclusione che la natura onerosa del servizio rivendicato dal [Or. 5] ricorrente derivi dalle circostanze complessive del processo di inoltro dell'ordine. Infatti, il consumatore medio non può aspettarsi giustificatamente una «prenotazione» a titolo gratuito, ma al tempo stesso vincolante, di una camera di hotel ai prezzi visualizzati nelle fasi precedenti del processo di inoltro dell'ordine. In tal senso, l'obbligo ex articolo 312j, paragrafo 3, seconda frase, del BGB dovrebbe essere considerato soddisfatto, per cui la disposizione di cui all'articolo 312j, paragrafo 4, del BGB non osterebbe a un'efficace motivazione di un'obbligazione da parte del resistente.

Nella misura in cui non fosse consentito tener conto di circostanze che esulano dal pulsante in sé e il carattere oneroso del rapporto debitorio contratto debba derivare direttamente dalla dicitura riportata sul pulsante, il giudice ritiene preferibile la tesi sostenuta in dottrina da *Wendehorst*, poiché le parole utilizzate nella specie per il pulsante «Concludi prenotazione» non esprimono con sufficiente chiarezza che il consumatore, azionando tale pulsante, rende direttamente una dichiarazione vincolante volta a concludere un contratto a titolo oneroso. Infatti, a parere di questo Collegio, la nozione di «prenotazione», nell'accezione di uso comune, non necessariamente è associata all'assunzione di un obbligo di pagamento di un corrispettivo, bensì viene spesso utilizzata anche come sinonimo per riservare o ordinare preventivamente a titolo gratuito. Su tale base, non si dovrebbe considerare soddisfatto l'obbligo ex articolo 312j, paragrafo 3, seconda frase, del BGB, con la conseguenza che l'obbligazione del resistente ai sensi dell'articolo 312j, paragrafo 4, del BGB non sarebbe fondata.

(*omissis*)

DOCUMENTO DI LAVORO